

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio

del 19 gennaio 2005 (Stato 30 gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione della risoluzione 1572 (2004)² del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietate la fornitura, la vendita e il transito di materiale d'armamento di ogni genere, in particolare di aeromobili militari e di equipaggiamento militare, a destinazione della Costa d'Avorio.

² È vietata la fornitura alla Costa d'Avorio di assistenza, consulenza o istruzione connesse con attività militari.

³ La Segreteria di stato dell'economia (SECO)³ può, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. l'esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI), nonché da parte delle forze armate francesi di sostegno;
- b. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;
- c. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all'utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;
- d. la fornitura temporanea alle forze armate di uno Stato che assistono l'evacuazione dei loro concittadini conformemente al diritto internazionale.

RU 2005 699

¹ RS 946.231

² www.un.org (Documentation, Maps/Security Council/Resolutions)

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato sono bloccati.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ D'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

⁴ RS 946.202

⁵ RS 514.51

² L'Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

² L'Ufficio federale della migrazione sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, li dichiarano senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2005.

*Allegato*⁶
(art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni interessate dai provvedimenti di cui agli art. 2 e 4

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/PLACE OF BIRTH/NATIONALITY	PASSPORT/IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/JUSTIFICATION
BLÉ	Goudé Charles	Général Génie de Kpo Gbpé Zadi	Date of Birth: 01.01.1972 Place of Birth: Guibéroua (Gagnoa) or Niagbrahio/Guiberoua or Guiberoua Nationality: Ivorian Address known in 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; also at Hotel Ivoire Address declared in travel document n. C2310421 issued by Switzerland on 15.11.2005 and valid until 31.12.2005: Abidjan, Cocody	P.: 04LE66241 République de Côte d'Ivoire Issued on: 10.11.2005 Valid until: 09.11.2008 PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d'Ivoire Issued on: 20.12.2002 Valid until: 11.12.2005 P.: 98LC39292 République de Côte d'Ivoire Issued on: 24.11.2000 Valid until: 23.11.2003	Leader of COJEP («Young Patriots»)

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 22 gen. 2007 (RU 2007 233).

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/PLACE OF BIRTH/NATIONALITY	PASSPORT/IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/JUSTIFICATION
KOUADIO	Djué N’goran Eugène		Date of Birth: 01.01.1966 or 20.12.1969 Nationality: Ivorian	Passport: 04 LE 017521 issued on 10 February 2005 and valid until 10 February 2008	Leader of the UPLTCI (Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d’Ivoire)
FOFIE	Martin Kouakou		Date of Birth: 01.01.1968 Nationality: Ivorian	No passport or I.D. in possession	Chief Corporal New Force Commandant, Korhogo Sector

